

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 150

della Giunta comunale

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti – approvazione tariffe per l'anno 2020.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 16.50, sala giunta, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Zanlucchi Paolo - Sindaco
2. Pacchielat Michela - Vicesindaco
3. Dellai Jessica - Assessore
4. Martinelli Nadia - Assessore
5. Sadler Marcello - Assessore
6. Zamboni Mauro - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zanlucchi Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti – approvazione tariffe per l'anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

Atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

Considerato che il Comune di Altopiano della Vigolana da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e ss.mm.ii.;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 sarà regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Considerato che la Giunta provinciale, in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.P. 5/1998 *“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”* e ss.mm. ha competenza in ordine all'approvazione del modello tariffario relativo alla cosiddetta tariffa di igiene ambientale;

Rilevato infatti che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2267 del 19.10.2007, n. 3302 del 19.12.2008, n. 2540 del 23.10.2009, n. 2686 del 26.11.2010, n. 2889 del 23.12.2011, n. 2598 del 30.11.2012, n. 2805 del 30.12.2013 e da ultimo con deliberazione n. 2249 del 15.12.2014 *“Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche”*, assunta d'Intesa con il Consiglio delle Autonomie

locali, è stato adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 8 L.P. 14 aprile 1998, n. 5, il quale cessa i propri effetti il giorno 31 dicembre 2019;

Ritenuto opportuno adottare, in via transitoria, il “regolamento tariffario provinciale”, come individuato al precedente paragrafo, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/02/2016 con il quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2016 e n. 51 del 15/11/2017;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2020, nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 17.12.2019 e la proposta tariffaria acquisiti al protocollo comunale n. 17430 del 19/12/2019;

Preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da AMNU S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AMNU S.p.A. con verbale n. 3 di data 17.12.2019;

Considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2020 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.044.667,49	116.793,62
Costi variabili (€)	2.153.490,00	0,00
Totale (€)	6.198.157,49	116.793,62

Considerato atto che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

Visto il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/02/2016, modificato con deliberazione del Consiglio comunale 65 del 29/12/2016 e n. 51 del 15/11/2017;

Visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 15/11/2017;

Visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

Vista la deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 25/01/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 73 del 19/12/2018: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), della Nota integrativa e del Piano degli indicatori." e successive modificazioni alla stessa;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 44 dd. 30.12.2015 (Comune di Vigolo Vattaro), n. 41 dd. 28.12.2015 (Comune di Centa San Nicolò), n. 38 dd. 28/12/2015 (Comune di Bosentino) e n. 32 dd. 29.12.2015 (Comune di Vattaro), successivamente modificato con decreto del Commissario Straordinario n. 57 dd. 04.03.2016;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 185 della L.R. del 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile dell'Area 1, dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- la responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2020 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,083 Euro/litro**;

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**.

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

COMPONENTI	QUOTA FISSA (€)	QUOTA FISSA SPAZZAMENTO (€)	TARIFFA 2020(€)
Componenti 1	27,93	15,68	43,61
Componenti 2	50,28	28,23	78,51
Componenti 3	64,25	36,07	100,32
Componenti 4	83,80	47,05	130,85
Componenti 5	100,56	56,46	157,02
Componenti 6 o più	114,53	64,30	178,83

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

CATEGORIA	QUOTA FISSA (€)	QUOTA FISSA SPAZZAMENTO (€)	TARIFFA 2020 (€)
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4891	0,2249	0,7140
02.Cinematografi e Teatri	0,3139	0,1443	0,4582
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4380	0,2014	0,6394
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,6424	0,2953	0,9377
05.Stabilimenti Balneari	0,4672	0,2148	0,6820
06.Esposizioni, Autosaloni	0,3723	0,1712	0,5435
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,1972	0,5504	1,7476
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,7884	0,3624	1,1508

09.Case di Cura e Riposo	0,9125	0,4195	1,3320
10.Ospedali	0,9417	0,4329	1,3746
11.Uffici, Agenzie, Studi Professionali	1,1096	0,5101	1,6197
12.Banche e Istituti di Credito	0,4453	0,2047	0,6500
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,0293	0,4732	1,5025
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,3140	0,6041	1,9181
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,6059	0,2785	0,8844
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,2994	0,5974	1,8968
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,0804	0,4967	1,5771
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,7519	0,3457	1,0976
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,0293	0,4732	1,5025
20.Attività Industriali con Capannoni Produzione	0,6716	0,3088	0,9804
21.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,7957	0,3658	1,1615
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ricettive)	7,0299	3,2318	10,2617
23.Mense, Birrerie, Amburgherie	5,5699	2,5606	8,1305
24.Bar, Caffè, Pasticcerie	4,5917	2,1109	6,7026
25.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,0148	0,9263	2,9411
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9053	0,8759	2,7812
27.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	8,2417	3,7889	12,0306
28.Ipermercati generi misti	2,0002	0,9195	2,9197
29.Banchi Mercato generi alimentari	5,0516	2,3224	7,3740
30.Discoteche, Night Club	1,3943	0,6410	2,0353

- 3) di confermare per l'anno 2020 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di **€ 0,015** al litro + I.V.A. 10%;
- 4) di confermare per l'anno 2020 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di **€ 0,026** al litro + I.V.A. 10%;
- 5) di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce

ad AMNU la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere alcuna ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;

- 6) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del "Regolamento per la applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi", in **80 (ottanta)** il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per persona da addebitare a ciascuna utenza;
- 7) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento succitato, in **12 (dodici)** il numero minimo annuo di svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) da addebitare a ciascuna utenza; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato il contenitore da 80 (ottanta) litri;
- 8) di confermare per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento succitato, in **€ 5,00** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in **€ 2,50** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
- 9) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, nella misura del 20% (ventipercento) della parte fissa della tariffa;
- 10) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune per la sola quota variabile a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di rifiuto indifferenziato (come ad esempio pannolini e pannoloni) nella misura fissa di **€ 30,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
- 11) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune per la sola quota variabile a quelle utenze composte da figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) nella misura fissa di **€ 30,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti;
- 12) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da famiglie residenti nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito da pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quello minimo erogato dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza

economica di base, nella misura del **40%** (quarantapercento) della parte fissa della tariffa;

- 13) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera e) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune alle associazioni iscritte all'albo comunale e ai comitati informali per le manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, idoneamente pubblicizzate, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza, nell'ambito delle quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale ma esclusivamente da libere offerte, nella misura del **50%** (cinquantapercento) del costo;
- 14) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera f) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, che utilizzano i pannolini riciclabili come alternativa a quelli usa e getta, nella misura massima di **€ 100,00** all'anno, calcolati su base giornaliera, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti e fino a concorrenza della spesa sostenuta; tale sostituzione è subordinata alla presentazione all'Ente Gestore della fattura intestata ad un familiare, dalla quale risulti inequivocabilmente che la stessa si riferisce all'acquisto del kit di pannolini riciclabili;
- 15) di determinare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento succitato, nella misura di **€ 0,239** al litro, oltre ad I.V.A. 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di confermare in **20 (venti)** litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza;
- 16) di dare atto che le spese derivanti dai punti 9), 10), 11), 12), 13) e 14), trovano imputazione al capitolo 9563.400 del bilancio di previsione 2020;
- 17) di trasmettere copia della presente delibera ad AMNU S.p.A.;
- 18) di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03 maggio 2018 n. 2.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che necessita dare esecuzione immediatamente alla presente delibera;
Visto l'art.183 comma 4 della Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;
Con voti favorevoli unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Zanlucchi Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marzatico dott.ssa Anna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).